Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

del 12 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35a e 35c della legge federale del 7 ottobre 1983^1 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizione

Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi della presente ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20°C oppure con un punto di ebollizione di 240°C al massimo a 1013,25 mbar.

Art. 2 Oggetto della tassa

Sottostanno alla tassa:

- a. i COV che figurano nell'elenco delle sostanze (allegato 1);
- b. i COV secondo la lettera a importati in miscele e oggetti che figurano nell'elenco dei prodotti (allegato 2).

Art. 3 Applicazione della legislazione doganale

La legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restituzione della tassa nonché alla procedura, nella misura in cui si tratti di importazione o di esportazione.

Sezione 2: Esecuzione

Art. 4² Autorità esecutive

¹ La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza, salvo quando è competente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Essa tiene conto a tal fine del parere degli esperti dell'UFAM.

2 L'UFAM·

- a. esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa (art. 23 a 23b);
- b.3 ...
- c. esamina l'effetto sulla qualità dell'aria della tassa e dell'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni e pubblica a intervalli regolari i risultati.
- ³ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) mette a disposizione dell'UFAM i documenti necessari.⁴
- ⁴ I Cantoni aiutano le autorità esecutive della Confederazione, salvo quando l'obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. Essi assolvono in particolare i compiti seguenti:
 - a. Abrogata
 - b. la verifica delle prove secondo l'articolo 9h;
 - c. la verifica dei bilanci dei COV secondo l'articolo 10:
 - d. Abrogata
 - e. la conferma della riduzione delle emissioni diffuse secondo l'articolo 9k.5
- ⁵ Le autorità esecutive della Confederazione ricevono ogni anno un indennizzo pari al 4,9 per cento del prodotto (prodotto lordo al netto delle restituzioni). All'occorrenza, l'entità dell'indennizzo è riesaminata e adeguata.⁶
- ⁶ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prescrizioni sull'indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell'ambito dell'esecuzione.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

Abrogata dal n. I dell'O del 23 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 160).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Art. 57 Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV

- ¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione di esperti, nella quale sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni e gli ambienti interessati, e nomina quale presidente un rappresentante dell'UFAM⁸. La Commissione è costituita al massimo di dodici membri
- ² La Commissione consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d'incentivazione sui COV, in particolare nell'adattamento degli allegati e nell'esecuzione dell'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni ⁹

Art 6 Controlli

- ¹ Le autorità esecutive possono eseguire controlli senza preavviso, segnatamente presso le persone soggette al pagamento della tassa, quelle che devono redigere un bilancio dei COV e quelle che presentano una domanda di restituzione della tassa.
- ² Su richiesta, devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni nonché presentati tutti i documenti necessari all'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 3:10 Aliquota della tassa

Art. 711

L'aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV.

Sezione 4: Esenzione dalla tassa e bilancio dei COV

Art. 8 Esenzione dalla tassa per piccole quantità

- ¹ Sono esenti dalla tassa i COV presenti nelle seguenti miscele o oggetti:
 - a. in miscele o oggetti, nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa);
 - b.12 in miscele o oggetti che non figurano nell'elenco dei prodotti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).
- Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- 9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

2 13

³ Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettere a e b vengono prodotti in Svizzera, su domanda del fabbricante, i COV in essi presenti sono esenti dalla tassa.

Art. 914 Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni

I COV impiegati in un impianto stazionario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 e l'allegato 1 numero 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 198515 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) sono esenti dalla tassa se:

- la quantità delle emissioni annue di COV di detto impianto è stata ridotta, a seguito dell'adozione di provvedimenti, di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all'anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 OIAt:
- il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattih mento) impiegato a tal fine è tecnicamente in buono stato e disponibile durante il periodo d'esercizio al 95 per cento: e
- c. le emissioni di COV dell'impianto stazionario non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse di COV) sono ridotte secondo l'allegato 3.

Art. 9a16 Gruppi di impianti

- ¹ Su richiesta, più impianti stazionari possono essere riuniti in un gruppo di impianti. se:
 - а sono gestiti dalla stessa persona; e
 - h. ogni impianto soddisfa i requisiti dell'OIAt.¹⁷
- ² Ai fini dell'adempimento delle condizioni di esenzione secondo l'articolo 9, un gruppo di impianti è trattato come un singolo impianto stazionario.
- ³ La composizione di un gruppo di impianti può essere modificata in caso di:
 - а esclusione di impianti stazionari chiusi;
 - h. Abrogata
 - inclusione di impianti stazionari che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 3; c.
 - d vendita di impianti stazionari;

¹³

Abrogato dal n. I dell'O del 23 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 14 (RU **2012** 3785). RS **814.318.142.1**

¹⁵

Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 160).

modifica dell'allegato 3: soltanto al momento dell'entrata in vigore della modifica 18

4 19

Art. 9h20 Eventi straordinari e sostituzione del dispositivo di abbattimento

- ¹ Se, a causa di un evento straordinario, durante un anno d'esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b. i COV emessi al di fuori del corrispondente periodo di interruzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:
 - а al di fuori del periodo di interruzione sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l'articolo 9:
 - h l'autorità cantonale è stata informata immediatamente dell'evento straordinario: e
 - l'evento straordinario non è stato provocato da manutenzione lacunosa o impiego non conforme del dispositivo di abbattimento.
- ² Se, a causa della sostituzione del dispositivo di abbattimento, durante un anno d'esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b. i COV emessi al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:
 - al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l'articolo 9:
 - h l'autorità cantonale è stata previamente informata della prevista interruzione del dispositivo di abbattimento; e
 - c. i lavori di sostituzione sono stati effettuati durante le vacanze aziendali o in periodi di bassa produzione.

Art. 9c21 Adeguamenti allo stato della tecnica

¹ Il DATEC adegua l'allegato 3 al progresso tecnico. Consulta dapprima i rami economici interessati e i Cantoni.

² Le emissioni di COV da impianti stazionari che in seguito a un adeguamento secondo il capoverso 1 non sono più ridotte secondo i requisiti di cui all'allegato 3 rimangono esenti dalla tassa se l'impianto torna a soddisfare i requisiti dell'allegato 3 al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore degli adeguamenti.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 160). La correzione del 25 nov. 2022 della lett. e concerne soltanto il testo franceschttps://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/680/it (RU **2022** 714). Abrogato dal n. I dell'O del 23 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 160). Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785). Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012 (RU **2012** 3785). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 160).

Art. 9d a 9f22

Art. 9923 Modifica dell'impianto stazionario²⁴

¹ Le modifiche dell'impianto stazionario che hanno ripercussioni sulle emissioni diffuse di COV devono essere notificate immediatamente all'autorità cantonale

2 25

Art. 9h26 Prova per l'esenzione dalla tassa²⁷

- ¹ Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 4 LPAmb deve provare annualmente che sono soddisfatte le condizioni di esenzione di cui all'articolo 9 28
- ² La prova deve essere presentata contemporaneamente al bilancio dei COV.
- ³ Se la prova non può essere fornita, durante il corrispondente anno d'esercizio l'esenzione dalla tassa per i COV impiegati nell'impianto stazionario è sospesa.

Art. 9i29

Art. 9i30 Inizio dell'esenzione

Gli impianti stazionari sono esenti dalla tassa a partire dal momento in cui soddisfano le condizioni di esenzione di cui all'articolo 9.

Art. 9k31 Conferma della riduzione delle emissioni diffuse

- ¹ I Cantoni confermano su richiesta dei gestori che gli impianti stazionari soddisfano i requisiti di cui all'allegato 3.
- ² Verificano le conferme almeno ogni cinque anni ed effettuano appositi sopralluoghi.
- Introdotti dal n. I dell'O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785). Abrogati dal n. I dell'O del 22 23 feb. 2022, con effeto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 160). Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3785). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023
- 23
- 24 (RU 2022 160).
- 25
- (RO 2022 100). Abrogato dal n. I dell'O del 23 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 27
- (RU 2022 160).
- 28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
- 29 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5953). Abrogato dal n. I dell'O del 23
- Introdotto dal n. 1 dell'O del 25 ott. 2017 (RU 2017 3953). Adrogato dal n. 1 dell O del 25 ott. 2017 (RU 2022 160). Introdotto dal n. 1 dell'O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5953). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). Introdotto dal n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160). 30
- 31

Art. 10 Bilancio dei COV

¹ Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35*a* capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV.³²

- ² Nel bilancio dei COV devono figurare:
 - a. le entrate, le scorte e le uscite:
 - b. le quantità lavorate in miscele o oggetti;
 - c. le quantità recuperate;
 - d. le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne;
 - e. le emissioni residue.
- ³ Le autorità esecutive possono esigere ulteriori indicazioni.³³
- ⁴ Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme.
- ⁵ Se l'onere necessario all'allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2.

Sezione 5: Riscossione della tassa sul territorio nazionale

Art. 11 Annuncio

Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi presso la Direzione generale delle dogane. Quest'ultima tiene un registro.

Art. 12 Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale sorge:

- a. per i COV prodotti nel territorio nazionale, al momento in cui lasciano l'azienda di produzione o al momento in cui vengono impiegati nell'azienda di produzione;
- b. per i COV sui quali la tassa deve essere pagata posticipatamente secondo l'articolo 22 capoverso 2, al momento in cui la persona beneficiaria impiega essa stessa i COV o li fornisce a terzi.

Art. 13 Dichiarazione della tassa

¹ I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e possiedono un'auto-

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

rizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.³⁴

- ² Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l'articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.
- ³ La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme.
- ⁴ La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale
- ⁵ Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta ³⁵

Art. 14 Calcolo della tassa

Determinante per il calcolo della tassa è la quantità di COV al momento in cui sorge il credito fiscale.

Art. 15 Tassazione e termine di pagamento

- ¹ La Direzione generale delle dogane stabilisce, mediante decisione, l'ammontare della tassa.
- ² Il termine di pagamento è di 30 giorni.
- ³ In caso di ritardo nel pagamento, è riscosso un interesse di mora.

Art. 16 Riscossione posticipata della tassa

Se, per errore, ha omesso di chiedere una tassa dovuta o ha chiesto un importo insufficiente o ha rimborsato un importo troppo alto, la Direzione generale delle dogane esige il pagamento dell'importo entro un anno dalla comunicazione della decisione.

Art. 17 Prescrizione del credito fiscale

- ¹ Il credito fiscale si prescrive in dieci anni, a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.
- ² Il termine di prescrizione si interrompe:
 - a. se la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
 - ad ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento.
- ³ Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione decorre da capo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
- 35 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 604).

⁴ Il credito fiscale si prescrive definitivamente in 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto

Sezione 6: Restituzione della tassa

Art. 18 Premesse per la restituzione

- ¹ La tassa viene restituita soltanto se l'avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa.³⁶
- ² L'avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall'inoltro della domanda.
- ³ Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l'esportazione di COV.
- ^{3bis} Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L'importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo.³⁷
- ⁴ L'avente diritto deve provare l'avvenuto pagamento della tassa. ³⁸
- ⁵ Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l'esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell'anno d'esercizio.

Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione

- ¹ I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l'esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l'UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni.³⁹
- ² Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione.

Art. 20 Domanda di restituzione

- ¹ La domanda di restituzione della tassa va effettuata su modulo ufficiale e inoltrata:
 - a. alle autorità cantonali:
 - b. alla Direzione generale delle dogane, se concerne COV esportati.
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).
- 37 Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1765).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1º gen. 2009 (RU 2008 1765).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

- ² Nella domanda riguardante COV esportati devono figurare:
 - le quantità di COV dichiarate sui documenti di esportazione, che sono state esportate durante un periodo massimo di dodici mesi:
 - h i rapporti di fabbricazione, campioni nell'imballaggio originale o altri documenti necessari per stabilire le quantità di COV esportati:
 - su richiesta della Direzione generale delle dogane, altre indicazioni necessarie c per il calcolo dell'importo da restituire.

Sezione 7:

Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario)⁴⁰

Art 2141 Autorizzazione

¹ L'UDSC può accordare un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 25 t di COV all'anno si impegnano:42

- a. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell'ambiente:
- b. a esportarle:
- c.⁴³ a trasformarle in miscele o oggetti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa); oppure
- d.⁴⁴ a trasformarle in miscele o oggetti che non figurano nell'elenco dei prodotti.⁴⁵ 1a 46

1bis Esso può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano una sostanza secondo l'allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano che:

- а la quota di questa sostanza costituisce almeno il 55 per cento del loro consumo totale di COV:
- h. utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1º gen. 1999 (RU 1999 604).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1º gen. 1999 (RU 1999 604).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

⁴³

Introdotta dal n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 160). Introdotta dal n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 160). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002

⁽RU 2002 3117).

Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3049). Abrogato dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

- attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione. l'emissione di tale sostanza nell'ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo 47
- ² L'autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 10 t di COV quali scorte di magazzino o un fatturato minimo annuo di 25 t di COV.48
- ³ La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la Direzione generale delle dogane.
- ⁴ La Direzione generale delle dogane tiene un registro pubblico delle persone che possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa 49

Art 22 Conteggio

- ¹ Chi beneficia di un'autorizzazione secondo l'articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.
- ² La tassa sui COV impigati in modo che non siano esenti deve essere pagata posticipatamente.
- 3 50
- ⁴ I documenti relativi alla procedura per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa devono essere conservati per cinque anni a contare dall'inoltro del bilancio dei COV.51

Art. 22a52 Rettifica della dichiarazione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che richiede una nuova imposizione doganale conformemente all'articolo 34 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005⁵³ sulle dogane deve provare che, al momento della dichiarazione doganale originaria. vi era già un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.

- 47 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
- (RU 2022 100). Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). Abrogato dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 49
- (RU **1999** 604).
- Ìntrodotto dell'all. 4 n. 43 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
- 53 RS **631.0**

Art. 22h54 Presentazione di un bilancio dei COV incompleto

1 55

- ² Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di inoltro, l'UDSC stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio debitamente stilato 56
- ³ Per le tasse che secondo l'articolo 22 capoverso 2 sono da pagare posticipatamente sulla base del bilancio presentato oltre il termine di scadenza è dovuto un interesse di mora. Tale interesse è dovuto a decorrere dalla scadenza del termine di consegna conformemente all'articolo 22 capoverso 1.
- ⁴ Se il periodo di proroga secondo il capoverso 2 trascorre inutilizzato, la Direzione generale delle dogane stabilisce la tassa da pagare posticipatamente in base a una valutazione coscienziosa e in considerazione delle uscite degli anni precedenti gravate dalla tassa

Art. 22c57 Sospensione

- ¹ L'UDSC sospende l'autorizzazione per la procedura di impegno volontario se:
 - sono violati gli obblighi di collaborare, in particolare se il bilancio dei COV non è presentato in maniera completa entro il termine di inoltro prorogato;
 - h il pagamento a posteriori della tassa per i COV temporaneamente esenti apnare a rischio.
- ² Il pagamento appare a rischio in particolare se:
 - la capacità di pagamento del titolare dell'autorizzazione appare incerta sulla base di una verifica della solvibilità:
 - h il titolare dell'autorizzazione è in mora con il pagamento; oppure
 - il titolare dell'autorizzazione non ha il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per abbandonare il domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d'impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.

⁵⁴

Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 1765). Abrogato dal n. I dell'O del 23 feb. 2022, con effeto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 160). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023

⁽RU 2022 160).

⁵⁷ Întrodotto dal n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

Sezione 8: Distribuzione del prodotto della tassa

Art 2358 Principio

- ¹ Gli assicuratori distribuiscono il prodotto della tassa alla popolazione, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM, al netto dei costi di esecuzione ⁵⁹
- ² La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione) in base al prodotto annuo dell'anno di riscossione
- ³ Il prodotto annuo corrisponde alle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi.
- ⁴ Per assicuratori si intendono:
 - gli assicuratori dell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 1994⁶⁰ sull'assicurazione malattie (LAMal):
 - l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199261 h sull'assicurazione militare (LAM).
- ⁵ Gli assicuratori distribuiscono il prodotto annuo in importi uguali a tutte le persone che nell'anno di distribuzione:
 - sono assoggettate all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
 - sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera. h
- ⁶ Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l'anno di distribuzione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.62
- ⁷ Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di distribuzione.63

Art. 23a64 Versamento agli assicuratori

- ¹ Il prodotto annuo è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell'anno di distribuzione.
- ² Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1º gennaio dell'anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 5.
- 58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore, ad eccezione del cpv. 7 primo periodo, dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 1951). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023
- 59 (RU 2022 160).
- 60 **RS 832.10**
- RS 833.1
- Nuovo testo giusta l'art. 137 dell'O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di
- Nuovo testo giusta l'art. 137 dell' O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7005). Nuovo testo giusta l'art. 137 dell' O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7005). Introdotto dall'art. 137 dell' O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂, in
- 64 vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

³ La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l'anno seguente.

Art. 23*b*⁶⁵ Organizzazione

¹ Ogni assicuratore comunica all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il ²⁰ marzo dell'anno di distribuzione:

- a. il numero di persone da esso assicurate che il 1º gennaio dell'anno di distribuzione soddisfacevano i presupposti di cui all'articolo 23 capoverso 5;
- b. la somma degli importi effettivi distribuiti l'anno precedente.

² Gli assicuratori informano le persone assicurate sull'ammontare dell'importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di distribuzione. Essi devono inoltre far pervenire alle persone assicurate un promemoria redatto dall'UFAM sulle modalità di esecuzione della ridistribuzione. ⁶⁶

Art. $23c^{67}$ Indennizzo degli assicuratori

L'indennizzo degli assicuratori è disciplinato dall'articolo 123 dell'ordinanza del 30 novembre 2012⁶⁸ sul CO₂.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24 Disposizione transitoria

Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi alla Direzione generale delle dogane entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 25 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d'incentivazione

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

² La tassa d'incentivazione sui composti organici volatili viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2000.⁶⁹

⁶⁵ Originario art. 23a. Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Originario 23b. Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011 (RU 2011 1951). Nuovo testo giusta l'art. 137 dell'O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

⁶⁸ RS **641.711**

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Disposizione transitoria del 27 luglio 201270

La domanda di approvazione del piano di provvedimenti ai fini di un'esenzione dalla tassa nel 2013 deve essere presentata entro il 30 aprile 2013.

Allegato 171 (art. 2 lett. a)

Elenco delle sostanze (composti organici volatili, COV, che sono soggetti alla tassa)

1 Sostanze

N. di tariffa ⁷²	Sostanze	NCAS
ex ⁷³ 2915.3900	acetato di benzile	140-11-4
2915.3300	acetato di n-butile	123-86-4
ex 2915.3900	acetato di 2-n-butossietile	112-07-2
2915.3100	acetato di etile	141-78-6
ex 2915.3900	acetato di isobutile	110-19-0
ex 2915.3900	acetato di isopropile	108-21-4
ex 2915.3900	acetato di metile	79-20-9
ex 2915.3900	acetato di 2-metossietile	110-49-6
ex 2915.3900	acetato di 1-metossi-2-propile	108-65-6
ex 2915.3900	acetato di n-propile	109-60-4
2914.1100	acetone	67-64-1
2915.2100	acido acetico	64-19-7
2906.2100	alcool benzilico (fenimetanolo)	100-51-6
2915.2400	anidride acetica	108-24-7
2707.1090 + 2902.2090	benzene	71-43-2
ex 2909.1990	bis (2-etossietil) etere (dietilen glicol dietil etere, dietil carbitolo)	112-36-7
ex 2909.1990	bis (2-metossietil) etere (dietilene glicol dimetil etere, dimetil carbitolo)	111-96-6
ex 2711.1390 + ex 2901.1019	n-butano	106-97-8
2905.1300	butan-1-olo (alcole butilico)	71-36-3
ex 2905.1490	butan-2-olo (alcole sec-butilico)	78-92-2
2914.1200	butanone (etilmetilchetone, metiletilchetone)	78-93-3
ex 2932.2000	4-butirrolattone (tetraidro-2-furano)	96-48-0
ex 2909.4390	2-n-butossietanolo	111-76-2
ex 2909.4390	2-(2-n-butossietossi) etanolo (etere monobutilico di dietilenglicole)	112-34-5
ex 2909.4990	1-n-butossipropan-2-olo	5131-66-8

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5953 7643). Aggiornato dall'all. 2 n. II 7 dell'O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86).

⁷² RS **632.10**, Allegato

⁽ex») sta qui per (a») e significa che solo le sostanze esplicitamente menzionate e corrispondenti al numero di tariffa indicato sono soggette alla tassa sui COV.

N. di tariffa	Sostanze	NCAS
ex 2909.4990	1-tert-butossipropan-2-olo	57018-52-7
2902.1190	cicloesano	110-82-7
ex 2914.2200	cicloesanone	108-94-1
ex 2902.1990	ciclopentano	287-92-3
ex 2902.9090 + ex 3805.9000	p-cimene	99-87-6
2902.7090	cumene (isopropilbenzene)	98-82-8
2903.1200	diclorometano (dicloruro di metilene, cloruro di metilene) 1.2-dietossietano	75-09-2
ex 2909.1990	(etere dietilico di etilenglicole)	629-14-1
ex 2909.1990	1,2-dimetossietano	110-71-4
ex 2901.1099	eptano	142-82-5
	etanolo, se si tratta di alcool impropri al consumo come bevande o generi voluttuari (art. 31 legge sull'alcool)	64-17-5
ex 2932.9900	1,4-diossano (diossido di dietilene)	123-91-1
ex 2909.1990	di-n-propil etere (dipropil etere)	111-43-3
ex 2901.1099	esano	110-54-3
ex 2905.1980	esan-1-olo	111-27-3
2902.6090	etilbenzene	100-41-4
ex 2909. 4480	2-etossietanolo (etere monoetilico di etilenglicole, glicole etilico)	110-80-5
ex 2909.4990	1-etossipropan-2-olo (etere 1-etilico di alfa-propilenglicole)	1569-02-4
2912.1100	formaldeide (metanale)	50-00-0
ex 2915.1300	formiato di etile	109-94-4
ex 2915.1300	formiato di metile	107-31-3
ex 2914.4000	4-idrossi-4-metilpentano-2-one (diacetonalcol)	123-42-2
ex 2902.1990	D-limonene ((R)-p-menta-1,8-dien)	5989-27-5
ex 2902.1990+ ex 3805.9000	DL-limonene ((RS)-p-menta-1,8-dien, dipentene)	138-86-3
ex 2902.1990	L-limonene ((S)-p-menta-1,8-dien) D-, DL- e L-limoneni derivati da oli essenziali terpenati (ad es. oli essenziali terpenati di aran- cio, dipentene)	5989-54-8
2905.1190	metanolo (alcole metilico)	67-56-1
ex 2901.1099	2-metilbutano (isopentano)	78-78-4
ex 2902.1990	metilcicloesano	108-87-2
ex 2901.1099	2-metilpentano (isoesano)	107-83-5
2914.1300	4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	108-10-1
ex 2711.1390 + ex 2901.1019	2-metilpropano (isobutano)	75-28-5
ex 2905.1490	2-metilpropan-1-olo (alcole isobutilico, isobutanolo)	78-83-1
ex 2933.7900	1-metil-2-pirrolidone (1-metil-2-pirrolidinona)	872-50-4

N. di tariffa	Sostanze	NCAS
ex 2909. 4480	2-metossietanolo (glicole metilico, metilossitolo)	109-86-4
ex 2909.4990	1-metossipropan-2-olo (etere 1-metilico di alfa-propilenglicole)	107-98-2
2909.1100	ossido di dietile (etere, etere etilico, etere dietilico)	60-29-7
ex 2909.1990	ossido di diisopropile	108-20-3
ex 2909.1990	ossido di dimetile	115-10-6
ex 2901.1099	pentano	109-66-0
ex 2905.1980	pentan-1-olo (alcole pentilico)	71-41-0
ex 2905.1980	pentan-2-olo (metilpropilcarbinolo)	6032-29-7
2711.1290 + ex 2711.2990	propano	74-98-6
ex 2905.1290	propan-1-olo (alcole propilico, n-propanolo)	71-23-8
ex 2905.1290	propan-2-olo (alcole isopropilico)	67-63-0
ex 2909.4480	2-propossietanolo	2807-30-9
2903.2300	tetracloroetilene (percloroetilene)	127-18-4
2932.1100	tetraidrofurano (ossolano)	109-99-9
2707.2090 + 2902.3090	toluene	108-88-3
2903.2200	tricloroetilene	79-01-6
ex 2902.9090	trimetilbenzene (1,2,3-, 1,2,4- e 1,3,5-trimetilbenzene)	526-73-8 95-63-6 108-67-8
2902.4290	m-xilene	108-38-3
2902.4190	o-xilene	95-47-6
2902.4390	p-xilene	106-42-3

2 Gruppi di sostanze

N. di tariffa ⁷⁴	Gruppi di sostanze	NCAS
ex 2909.4990	butossipropanolo (miscele di isomeri)	diversi
2710.1291	etere di petrolio nonché benzina e sue fra- zioni (principalmente miscele d'idrocarburi non aromatici)	diversi
ex 2909.4990	etere (mono)metilico di dipropilenglicole (DPM; isomeri individuali e miscele d'isomeri)	diversi
2707.5090	miscele d'idrocarburi aromatici (tra cui solvente nafta)*	diversi
2710.1299	oli leggeri e preparazioni*	diversi
ex 2905.1980	pentanolo (miscele d'isomeri)	diversi
2710.1991	<pre>petrolio (principalmente miscele d'idrocarburi non aromatici)*</pre>	diversi

⁷⁴ RS **632.10**, Allegato

N. di tariffa ⁷⁴	Gruppi di sostanze	NCAS
2710.1292	white spirits (principalmente miscele d'idrocarburi non aromatici)*	diversi
2707.3090 + 2902.4490	xilene (miscele d'isomeri)	diversi
* Frazioni fino a 240 °C.		

Allegato 2⁷⁵ (art. 2 lett. b)

Elenco dei prodotti (composti organici volatili, COV, soggetti alla tassa)

N. di tariffa ⁷⁶	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
ex 2207. 1000 2000	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; non atti al consumo come bevande o generi voluttuari — alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più — alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
ex 2208. 9010	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: non atti al consumo come bevande o generi voluttuari – altri: – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol
ex 2209. 0000	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico non destinati a scopi alimentari
2710. 1994 1999	oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi da quelli contenenti biodiesel e diversi dai residui di oli: – destinati ad altri usi: – distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati – altri distillati e prodotti oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:
2090	 destinati ad altri usi
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: – liquefatti: – altri
1990	– – – altri

<sup>Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 apr. 2008 (RU 2008 1765). Aggiornato dell'all. 3 n. 16 dell'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2011 3331), dal n. II cpv. 2 dell'O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785), dell'all. 3 n. 10 dell'O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2445), dell'all. 2 n. 6 dell'O del 29 giu. 2016 che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione (RU 2016 2647), dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 ott. 2017 (RU 2017 5953), dell'all. 3 n. 13 dell'O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2021 445) e dall'all. 2 n. II 7 dell'O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86).
RS 632.10, Allegato</sup>

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
2715. 0000	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petro- lio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio, mastici bituminosi, «cut-backs»)
3201.	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:
1000 2000 9000	estratto di quebrachoestratto di mimosaaltri
3202. 1000 9000	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia: — prodotti per concia organici sintetici — altri
3203.0000	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale previste nella nota 3 di questo capitolo
3204.	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita: — sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:
1100 1200	 coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti
1300	- coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti
1400 1500	 coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti
1600	 – coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti
1700 1800	 coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti materie coloranti carotenoidi e preparazioni a base di tali materie
1900	 – altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di almeno due delle voci da 3204.11 a 3204.19
2000 9000	 prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» altri
3205. 0000	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
3206.	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:
1100	 pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio: contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio calcolato sulla materia secca
1900 2000	 – altri – pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo – altre sostanze coloranti e altre preparazioni:
4100	 – oltremare e sue preparazioni
4200 4900	 – litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco – altri
5000	 prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3207.	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:
1000 2000 3000 4000	 pigmenti, opacizzanti e colori preparati, e preparazioni simili preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili lustri liquidi e preparazioni simili fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
3208. 1000 2000 9000	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo: – a base di poliester – a base di polimeri acrilici o vinilici – altre
3209. 1000 9000	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo acquoso: – a base di polimeri acrilici o vinilici – altre
3210. 0000	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la ri- finitura del cuoio.
3211.0000	Siccativi preparati
3212. 1000	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in veicoli non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto: – fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)
9000 3213. 1000 9000	 altri Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, la modifica delle gradazioni di tinta, il divertimento e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili: colori in assortimenti altri
3214. 1000 9000	Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; intonaci (stucchi) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura: – mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura – altri
3215. 1100 1900 9000	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno e altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide: - inchiostri da stampa: - neri - altri - altri
ex 3301. 1200 1300 1900	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: – oli essenziali di agrumi – di arancio – di limone – altri

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
2400 2500 2900 9000	 oli essenziali diversi da quelli di agrumi: – di menta piperita (Mentha piperita) – di altra menta – altri – altri (diversi dalle soluzioni concentrate di oli essenziali)
3302. 9000	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell'industria delle bevande: — altri
3303.0000	Profumi e acque da toeletta
3304.	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazione per manicure o pedicure:
1000 2000 3000	 prodotti per il trucco delle labbra prodotti per il trucco degli occhi preparazioni per manicure o pedicure altri:
9100 9900	ciprie, comprese quelle compattealtri
3305. 1000 2000 3000 9000	Preparazioni per capelli: - sciampo - preparazioni per l'ondulazione o la stiratura, permanenti - lacche per capelli - altre
3306. 1000 2000 9000	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentari), in imballaggi singoli per la vendita al minuto: – dentifrici – fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentari) – altri
3307. 1000 2000 3000 4100 4900 9000	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti: — preparazioni prebarba, da barba o dopobarba — deodoranti per la persona o contro il sudore — sali profumati e altre preparazioni per il bagno — preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose: — «agarbatti» e altre preparazioni odorifere attive tramite combustione — altri — altri
ex 3401.	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: – saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, e carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

N. di tariffa	a	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
	1100 1900 3000	 - da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale) - altri (diversi dai saponi ordinari) - prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche, contenenti sapone
ex 3402.		Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401; tranne i detersivi per tessili pronti all'uso delle voci di tariffa 3402.5000/9000: – agenti organici di superficie anionici, anche condizionati per la vendita al
	3100 3900	minuto: - acidi solfonici di alchilbenzeni lineari e loro sali - altri altri agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al mi-
	4100 4200 4900 5000 9000	nuto: - cationici - non ionici - altri - preparazioni condizionate per la vendita al minuto altri
3403.		Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
	1100	 contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli. o di altre materie
	1900 9100	 – altre – altre: – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
	9900	altre
3405.		Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:
	1000 2000	 lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
	3000 4000 9000	lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare altri
3506.	1000	Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg: - prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg
	9100	 altri: adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma altri:
	9910	– – per l'alimentazione di animali

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
-	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
9990 3707.	 altri Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse dalle vernici, dalle colle, dagli adesivi e dalle preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego: - emulsioni per sensibilizzare le superfici
9000 3805.	 altri Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfa-terpineolo: essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato
9000 3808.	 altri Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: merci indicate nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo: DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), in confezioni con contenuto in peso netto non eccedente 300 g
5900 6100 6200	 - altri - merci indicate nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo: - in confezioni con contenuto in peso netto non eccedente 300 g - in confezioni con contenuto in peso netto superiore a 300 g ma non eccedente 7,5 kg
9100 9200 9300 9400 9900	 - altri - altri: - insetticidi - fungicidi - diserbanti, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante - disinfettanti - altri
3809. 1010 1090 9100 9200	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (p. es., bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: – a base di sostanze amilacee: – per l'alimentazione di animali – altri – altri – dei tipi utilizzati nell'industria tessile o nelle industrie simili – dei tipi utilizzati nell'industria della carta o nelle industrie simili
9300 3810.	- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o nelle industrie simili Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura: - preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti - altre
3814. 0090	Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; pre- parazioni per togliere pitture e vernici: — altri

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3815.	Preparazioni atte a iniziare o accelerare una reazione e preparazioni cataliti- che, non nominate né comprese altrove – catalizzatori su supporti:
1100 1200	- a aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel - aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso
1900 9000	– – altri – altri
3817. 0090	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902: – altri
3820, 0000	Preparazioni anticongelanti e liquidi preparati per lo sbrinamento
3824.	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele naturali), non nominati né compresi altrove: — leganti preparati per forme o per anime da fonderia:
1010	per l'alimentazione di animali
1090 3000	 – altri – carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallic
4000	- additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
5000	 malte e calcestruzzo, non refrattari
6000	- sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44
8100	- merci indicate nella nota di sottovoci 3 di questo capitolo:
8200	 contenenti ossirano (ossido di etilene) contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)
8300 8400	 contenenti fosfato di tris(2,3-dibromopropile) contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO) clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfano (ISO), endrina (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)
8500	 contenenti 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI)
8600 8700	 contenenti pentaclorobenzene (ISO) o esaclorobenzene (ISO) contenenti acido perfluorottano solfonico, suoi sali, perfluorottano sulfonamide o floruro di perfluorottano solfonile
8800	- contenenti eteri tetra-, penta-, esa-, epta- o ottabromodifenilici
8900	 contenenti paraffine clorurate a catena corta altri:
9100	 miscele e preparazioni costituite principalmente da (5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato
9200 9991	- esteri di poliglicolo di acido metilfosfonico altri: - se l'alimentazione di animali
9991	– – – per l'alimentazione di animali – – – altri
3825.	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non no minati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo (esclusi rifiuti speciali contenen COV [con bolletta di scorta per rifiuti speciali]):
1000	- rifiuti urbani
2000	- fanghi di depurazione
3000	rifiuti cliniciresidui di solventi organici:
4100	- residui di solventi organici: alogenati
1100	

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti				
5000	residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo				
6100	altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse: contenenti principalmente costituenti organici				
6900	– – altri – altri:				
9010 9090	– per l'alimentazione di animali– altri				
3826.	Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %:				
0090	- altri				
3827.	 Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano, non nominati né compresi altrove: contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC); contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC); contenenti tetracloruro di carbonio; contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio): 				
1100	 contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC) 				
1200 1300	 – contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC) – contenenti tetracloruro di carbonio 				
1400	- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)				
2000	 contenenti bromoclorodifluorurometano (alone-1211), bromotrifluorometano (alone-1301) o dibromotetrafluoroetani (alone-2402) contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC): 				
3100	 – contenenti sostanze delle voci 2903.41 a 2903.48 				
3200 3900	 – altri, contenenti sostanze delle voci 2903.71 a 2903.75 – altri 				
4000	 contenenti bromuro di metile (bromometano) o bromoclorometano contenenti trifluorometano (HFC-23) o perfluorocarburi (PFC) ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC): 				
5100 5900	- contenenti trifluorometano (HFC-23)- altri				
3900	 contenenti altri idrofluorocarburi (HFC) ma non contenenti clorofluorocar- buri (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC): 				
6100	 contenenti, in peso, 15 % o più di 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a) 				
6200	 altri, non menzionati nella sottovoce qui precedente, contenenti, in peso, 55 % o più di pentafluoroetano (HFC-125) ma non contenenti derivati fluorurati non saturi degli idrocarburi aciclici (HFO) 				
6300	 – altri, non menzionati nelle sottovoci qui precedenti, contenenti, in peso, 40 % o più di pentafluoroetano (HFC-125) 				
6400	 altri, non menzionati nelle sottovoci qui precedenti, contenenti, in peso, 30 % o più di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) ma non contenenti derivati fluorurati non saturi degli idrocarburi aciclici (HFO) 				
6500	 – altri, non menzionati nelle sottovoci qui precedenti, contenenti, in peso, 20 % o più di difluorometano (HFC-32) e 20 % o più di pentafluoroe- tano (HFC-125) 				
6800	 – altri, non menzionati nelle sottovoci qui precedenti, contenenti sostanze delle voci 2903.41 a 2903.48 				
6900 9000	– – altri – altri				
3901.	Polimeri di etilene, in forme primarie:				
1000 2000	 polietilene di densità inferiore a 0,94 polietilene di densità uguale o superiore a 0,94 				

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti				
3000 4000 9000	- copolimeri di etilene e di acetato di vinile - copolimeri etilene-alfa-olefine, di densità inferiore a 0,94 - altri				
3902. 1000 2000 3000 9000	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie: – polipropilene – poliisobutilene – copolimeri di propilene – altri				
3903. 1100 1900 2000 3000 9000	Polimeri di stirene, in forme primarie: - polistirene (polistirolo): - espansibile - altri copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN) - copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) altri				
3904. 1000 2100 2200 3000 4000 5000 6100 6900 9000	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie: - poli(vinilcloruro), non miscelato con altre sostanze - altro poli(vinilcloruro): - non plastificato - plastificato - copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile - altri copolimeri di cloruro di vinile - polimeri di cloruro di vinilidene - polimeri fluorurati: - politetrafluoroetilene: - altri - altri				
3905. 1200 1900 2100 2900 3000 9100 9900	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie: - poli(vinilacetato): - in dispersione acquosa - altri - copolimeri di acetato di vinile: - in dispersione acquosa - altri - poli(vinilalecool), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato altri: - copolimeri - altri:				
3906. 1000 9000	Polimeri acrilici in forme primarie: – poli(metilmetacrilato) – altri				
3907. 1000 2100 2900 3000 4000 5000 6100 6900 7000	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie: - poliacetali - altri polieteri: - metilfosfonato di bis(poliossietilene) - altri - resine epossidiche - policarbonati - resine alchidiche - poli(etilenetereftalato): - con un indice di viscosità di 78 ml/g o più - altri - poli(acido lattico)				

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti - altri poliesteri: - non saturi - altri				
9100 9900					
3908. 1000 9000					
3909. 1000 2000 3100 3900 4000 5000	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie: - resine ureiche; resine di tiourato - resine melamminiche - altre resine amminiche: - poli(isocianato di metilenfenile) (MDI greggio, MDI polimerico) - altri - resine fenoliche - poliuretani				
3910.0000	Siliconi in forme primarie				
3911. 1000 2000 9000	Resine di petrolio, resine di cumarone-indene, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni e altri prodotti nominati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie: - resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine di cumarone-indene e politerpeni - poli(1,3-fenilene metilfosfonato) - altri				
3912. 1100 1200 2000 3100 3900 9000	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie: - acetati di cellulosa: - non plastificati - plastificati - nitrati di cellulosa (compresi i collodi) - eteri di cellulosa: - carbossimetilcellulosa e suoi sali - altri - altri				
3913. 1000 9000	Polimeri naturali (p. es., acido alginico) e polimeri naturali modificati (p. es., proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale), non nominati né compresi altrove, in forme primarie: – acido alginico, suoi sali e suoi esteri – altri				
3914.0000 Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 primarie					

Allegato 3⁷⁷ (art. 9 lett. c)

Riduzione delle emissioni diffuse di COV

- 1 Requisiti di esercizio per impianti stazionari
- 11 Requisiti generali
- 111 Principio

Tutti i processi rilevanti dal punto di vista dei COV devono essere ottimizzati al fine di ridurne le emissioni diffuse.

112 Captazione e depurazione dell'aria di scarico

- ¹ I processi devono avvenire in sistemi chiusi, se ciò è possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
- ² L'aria di scarico proveniente da sistemi chiusi deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento.
- ³ In caso di processi in sistemi non chiusi, l'aria di scarico deve essere convogliata, mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adeguate verso il dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.
- ⁴ L'aria di scarico dei locali deve essere evacuata, attraverso un dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.
- ⁵ L'aria di scarico secondo i capoversi 2-4 deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento anche dopo il termine della produzione (tempo di funzionamento supplementare del dispositivo di abbattimento).
- ⁶ I capoversi 3-5 non sono applicabili, se è accertato che l'aria di scarico contiene concentrazioni di COV tanto basse da non risultare idonea a un'evacuazione tramite un dispositivo di abbattimento.
- ⁷ Per il sistema di scarico dell'aria deve essere a disposizione un piano di manutenzione aggiornato che stabilisca in particolare come garantire che:
 - a. il sistema di scarico dell'aria sia stagno:
 - b. le componenti critiche del sistema siano sostituibili rapidamente.
- ⁸ La ventilazione nei locali aziendali con immissione meccanica di aria deve essere impostata, se possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio nonché sopportabile sotto il profilo economico, in modo da creare una depressione, quando:
- 77 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785). Aggiornato dai n. II dell'O del DATEC del 28 nov. 2016 (RU 2016 4923) e dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).

- a. un edificio di produzione dispone di un unico locale aziendale che emette un carico annuo di almeno 500 kg di COV:
- b. un edificio di produzione dispone di più locali aziendali che emettono un carico annuo complessivo di almeno 1000 kg di COV: o
- c. un edificio di produzione dispone di più locali aziendali e uno di questi locali aziendali emette un carico annuo di almeno 500 kg di COV.

113 Copertura dei contenitori

I contenitori contenenti COV devono essere dotati di una copertura adeguata.

114 Organizzazione del lavoro

- ¹ Devono essere disponibili direttive di lavoro aggiornate che disciplinano l'utilizzo di solventi in modo da limitare le emissioni. Inoltre devono prevedere norme di procedura in caso di fuoriuscita di solventi.
- ² I collaboratori devono essere istruiti periodicamente riguardo all'applicazione delle direttive di lavoro.
- ³ Il rispetto delle direttive di lavoro deve essere verificato periodicamente.

115 Documentazione

- ¹ Deve essere disponibile un inventario aggiornato delle fonti di emissioni diffuse di COV nonché dei flussi di aria in entrata e in uscita. Esso comprende in particolare una stima quantitativa delle emissioni per ogni singola fonte.
- ² Le emissioni diffuse di COV devono essere motivate.

12 Requisiti per processi specifici

Processi		Requisiti		
_	Processi di riempimento e travaso	-	Se possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico: sistema di recupero dei vapori	
		-	In alternativa: convogliamento dell'aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte	
-	Miscele di sostanze	-	Per impianti di miscelazione chiusi: aggiunta del solvente all'interno del sistema chiuso	
		_	Per altri processi di miscelazione: dotare i conteni- tori di una copertura stagna; convogliare l'aria di scarico fuoriuscita verso il dispositivo di abbatti- mento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte	

Processi		Requisiti		
-	Asciugatura e cottura durante la stampa, l'accoppiamento e il rivestimento	_	Da effettuare in sistemi chiusi	
-	Pulizia di contenitori, prodotti e componenti ^a nonché pulizia ge- nerale	-	Se possibile dal punto di vista tecnico: pulizia con acqua o detergenti senza COV. In caso di impiego d COV si applicano i seguenti requisiti:	
		-	se la pulizia avviene più volte alla settimana: solo in sistemi chiusi con trattamento (esterno) dei rifiuti di solventi,	
		-	l'apertura dell'impianto di pulizia per prelevare i contenitori, i prodotti e i componenti puliti va sin- cronizzata con l'avvio dell'aspirazione e il convo- gliamento dell'aria verso il dispositivo di abbatti- mento, in modo da escludere emissioni di COV nel locale e nell'ambiente,	
		-	pulizia e asciugatura manuale in sistemi aperti: solo in locali chiusi con convogliamento dell'aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento; chiusura forzata del coperchio della vasca di pulizia immedia tamente dopo la pulizia,	
		-	stoccaggio degli utensili di pulizia contaminati da solventi in contenitori chiusi.	
-	Stoccaggio	-	Contenitori o sistemi chiusi; convogliamento dell'aria di scarico derivante dalla compensazione della pressione al dispositivo di abbattimento; in alternativa utilizzo di una valvola di contropressione	
-	Smaltimento	-	Condotta fino al centro di smaltimento o trasporto mediante contenitori chiusi	

13 Requisiti equivalenti

OIAt.

Su richiesta i requisiti secondo il presente allegato possono essere sostituiti da altri requisiti se quest'ultimi riducono le emissioni diffuse di COV almeno nella stessa misura.

2 Direttive settoriali specifiche

- ¹ Per concretizzare i requisiti secondo il presente allegato, l'UFAM emana direttive specifiche per settore. Tali direttive possono prevedere requisiti supplementari specifici per settore.
- ² Esso adegua le direttive al progresso tecnico.
- ³ Prima di emanare o adeguare le direttive, consulta i rami economici interessati e i Cantoni.